



**CAPITOLATO TECNICO PER LA COMPRAVENDITA DEL RIFIUTO
MULTIMATERIALE LEGGERA CER 15 01 06 PROVENIENTE DALLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA NEI COMUNI SOCI DI ALTO VICENTINO AMBIENTE s.r.l.**

Q5/11/2019

Premesse

- Alto Vicentino Ambiente srl (di seguito anche “AVA”) gestisce, nel territorio dell’Alto Vicentino, per conto dei Comuni Soci, la raccolta del rifiuto *multimateriale leggera* CER 150106 proveniente dalla raccolta differenziata (d’ora innanzi anche “RD”) e costituito da imballaggi in plastica, imballaggi in alluminio e imballaggi a base ferrosa, con presenza di frazioni estranee.
La RD viene effettuata da AVA a livello stradale attraverso contenitori dotati di apertura condizionata e/o attraverso il servizio porta a porta con sacchi. Il rifiuto raccolto nel territorio di competenza viene accentrato nella piattaforma di AVA in Schio (VI) Via Lago di Molveno 23;
- i Comuni Soci hanno autorizzato AVA a sottoscrivere con COREPLA, RICREA e CIAL, in attuazione dell’Accordo Quadro ANCI/CONAI 2014-2019, le convenzioni per la raccolta e il recupero dei rifiuti di imballaggio nonché a percepire i corrispettivi erogati dai medesimi Consorzi di Filiera;
- AVA, in qualità di convenzionato COREPLA, è disponibile ad autorizzare, tramite sub-delega, al soggetto individuato, titolare di un Centro Comprensoriale (di seguito “CC”) oppure di un Centro di Selezione Multimateriale (di seguito “CSS”) convenzionato con COREPLA, che avrà offerto le migliori condizioni economiche, la sottoscrizione delle convenzioni con i Consorzi COREPLA, RICREA e CIAL. Le frazioni recuperabili dovranno essere consegnate agli operatori incaricati dai Consorzi di Filiera mentre lo scarto dovrà essere consegnato ad AVA per il trattamento presso il proprio impianto di termovalorizzazione in Schio (VI) Via Lago di Pusiano 4.

Art. 1 – Oggetto del contratto

Il presente Capitolato tecnico ha per oggetto la vendita ad un CC o a un CSS convenzionato con COREPLA di c.a. 4.400 tonnellate/anno di rifiuto *Multimateriale Leggera* (CER 150106).

Si precisa che il quantitativo sopra stimato è da ritenersi meramente indicativo; AVA non si assume l’obbligo di cedere quantitativi minimi garantiti. In ogni caso, il contratto di appalto sarà stipulato a misura.

La vendita avverrà previo rilascio da parte di AVA delle sub-deleghe per la sottoscrizione diretta da parte dell’Acquirente delle convenzioni locali con i consorzi di Filiera COREPLA, CIAL e RICREA.

L’Acquirente provvederà, a sua cura e spese, a effettuare:

- 1) il prelievo del rifiuto CER 150106 presso l’impianto di AVA in Schio (VI) Via Lago di Molveno 23;
- 2) il successivo conferimento al proprio CC o CSS convenzionato COREPLA;
- 3) il trasporto del sovrappiù CER 191212, derivante dalle attività di prepulizia e selezione effettuate, all’impianto di termovalorizzazione di AVA in Schio (VI) via Lago di Pusiano 4.

Art. 2 – Durata

Il contratto avrà durata dal 01/01/2020 al 31/12/2020 e, comunque, fino alla consegna ad AVA di tutte le giacenze relative ai sovrappiù maturate nel corso di validità del contratto.

AVA si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per 1 (uno) ulteriore anno, agli stessi patti e condizioni contrattuali; in tal caso, comunicherà per iscritto la propria volontà entro 60 (sessanta) giorni prima della sua naturale scadenza. In mancanza di volontà espressa da parte di AVA, il contratto terminerà il 31.12.2020, senza che l’Acquirente nulla possa pretendere.

L’offerente, pertanto, è vincolato alla propria offerta per una durata di anni 2 (due), mentre AVA, al termine del primo anno, non è vincolata a proseguire con il contratto.

Alla scadenza naturale del contratto, qualora si rendesse necessario, l'Acquirente dovrà in ogni caso garantirne la continuità fino al completamento delle procedure di gara relative al nuovo affidamento. In tal caso, rimarranno inalterate tutte le condizioni e i prezzi già pattuiti.

In caso di urgenza, AVA si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale, con emissione di apposita comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipula del contratto.

Art. 3 – Composizione del rifiuto Multimateriale leggera

La composizione del rifiuto Multimateriale leggera, oggetto di vendita, è definita sulla base dei dati storici disponibili, ossia, sulla media degli esiti delle analisi.

Frazioni merceologiche che compongono il rifiuto Multimateriale leggera proveniente dai Comuni gestiti da AVA	Percentuali media riscontrata
Imballaggi in plastica	63,42%
Imballaggi in alluminio	3,08%
Imballaggi a base ferrosa	9,47%
Frazione neutra	0,53%
Scarto totale	23,50%

Nel corso del contratto, la composizione merceologica indicata in tabella potrà variare ma, in nessun caso, le stesse variazioni potranno essere causa di rinuncia da parte dell'Acquirente ad effettuare il ritiro ed il trattamento del Multimateriale secondo le modalità e le condizioni descritte nel presente Capitolato.

Nella formulazione dell'offerta, i concorrenti dovranno tenere conto dei dati storici a disposizione e dell'incremento delle raccolte di imballaggi di plastica e di imballaggi di alluminio e acciaio che, si prevede, porteranno le iniziative informative sulla raccolta differenziata attuate o promosse da AVA nei Comuni gestiti.

La quantità stimata di rifiuto Multimateriale leggera da selezionare ammonta a circa 366 ton./mese e 4400 ton./anno; le frazioni estranee (scarto) stimate, derivanti dalla selezione, ammontano a circa 86 ton./mese e 1034 ton./anno.

Art. 4 – Delega per la sottoscrizione delle convenzioni con i Consorzi di Filiera

AVA conferirà all'Acquirente sub-delega per la sottoscrizione delle Convenzioni con i Consorzi COREPLA - CIAL - RICREA e autorizzerà lo stesso a percepire i corrispettivi per l'avvio al riciclaggio dei rifiuti di imballaggio in plastica, alluminio e acciaio.

Art. 5 – Prezzo unitario a base d'asta e importo presunto di contratto. Modalità di aggiudicazione

Il prezzo unitario posto a base d'asta ammonta a €/ton. 110,00.

Il valore complessivo presunto annuo del contratto ammonta a € 484.000,00 oltre IVA di legge, determinato sulla base delle quantità stimate di rifiuto in vendita.

Il valore complessivo presunto del contratto per il periodo di durata di 2 (due) anni ammonta, pertanto, a € 968.000,00 oltre IVA di legge.

Il corrispettivo effettivo di vendita sarà calcolato sulla base del prezzo unitario offerto dall'aggiudicatario, così come risultante dall'applicazione del rialzo unico percentuale sul prezzo posto a base d'asta, oltre IVA di legge.

Il corrispettivo unitario offerto dal concorrente si intenderà remunerativo per lo svolgimento di tutte le operazioni connesse alla vendita, in base a calcoli di sua propria convenienza e a suo totale rischio; di conseguenza, l'Acquirente non avrà diritto ad alcuno sconto, di qualsiasi natura e per qualsiasi causa, dopo l'aggiudicazione o durante l'esecuzione del contratto.

Il concorrente che avrà offerto la percentuale di aumento più alta sul prezzo posto a base d'asta sarà aggiudicatario del contratto di vendita. Ai soli fini di formulazione dell'offerta, si assume convenzionalmente una percentuale di "Frazioni Estranee" pari al 23%.

Non sarà ammessa la presentazione di offerte condizionate, limitate, parziali o in ribasso.

Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. AVA si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non addivenire alla stipula.

Il concorrente resterà vincolato con la presentazione dell'offerta per 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione della medesima.

Art. 6 – Requisiti minimi di partecipazione

Per partecipare alla procedura d'asta il concorrente dovrà, a pena di esclusione, avere i seguenti requisiti di capacità tecnico-professionale:

PER TRASPORTO RIFIUTI

- a) iscrizione nei registri della C.C.I.A.A. per l'attività di trasporto rifiuti;
- b) iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Rifiuti per la cat.1 classe D o superiore, in possesso di almeno il 30% della propria flotta mezzi in Euro 5.

Si precisa che il trasporto dei rifiuti potrà essere effettuato dal concorrente, con mezzi propri, o da un vettore terzo dal medesimo incaricato.

PER TRATTAMENTO RIFIUTI

- a) iscrizione nei registri della C.C.I.A.A. per le attività oggetto del contratto; nel caso di società di cooperative e di consorzi di cooperative, iscrizione all'Albo Nazionale delle cooperative tenuto presso la C.C.I.A.A.;
- b) disporre di un impianto di selezione avente:
 - ✓ autorizzazione ordinaria all'esercizio e capacità produttiva complessiva in grado di trattare i quantitativi di rifiuto indicati all'art.1;
 - ✓ la qualifica di CC o la qualifica di CSS e il riconoscimento come tale da COREPLA;
 - ✓ spazi di manovra atti a garantire l'accesso sicuro e lo scarico/carico rifiuti da parte di working floor, motrice e rimorchio con cassoni scarrabili, bilici.

Non saranno ammesse proposte di intermediazione, a pena di esclusione;

- c) dotazione di personale regolarmente assunto e inquadrato conformemente al CCNL di riferimento;

Art. 7 – Cauzione e coperture assicurative

All'atto di presentazione dell'offerta:

- è richiesta una cauzione provvisoria nella misura del 2% (due per cento) dell'importo complessivo presunto di contratto (€ 484.000,00) costituita secondo le modalità di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Prima della sottoscrizione del contratto:

- è richiesta una cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale, costituita ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del medesimo Decreto Legislativo. Tale garanzia coprirà gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e sarà svincolata nei termini e nei modi previsti per legge. Detta garanzia sarà soggetta ad incremento ove ricorrano gli estremi di cui all'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- costituirà altresì onere dell'Acquirente stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso la vendita in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, di AVA e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero contratto affidato di importo minimo fissato in € 1.500.000,00.

L'Acquirente potrà dimostrare l'esistenza di una polizza responsabilità civile, già attivata, avente le caratteristiche indicate per quella specifica; in tale evenienza, copia della polizza in essere dovrà essere consegnata ad AVA unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del contratto di vendita.

Art. 8 – Modalità tecniche di esecuzione

L'Acquirente si impegna, per tutta la durata del contratto, al prelievo, dalla piattaforma di AVA in Schio (VI) Via Lago di Molveno 23, del rifiuto *Multimateriale Leggera* CER 150106, e al successivo conferimento al proprio impianto CC o CSS convenzionato COREPLA.

L'Acquirente si impegna ad eseguire, presso l'impianto di destino, l'attività di trattamento per avvio al recupero (prepulizia, selezione e pressatura degli imballaggi in plastica, acciaio e alluminio) nel pieno rispetto delle modalità logistiche ed amministrative previste dagli allegati tecnici COREPLA – RICREA – CIAL (nessuna esclusa anche se non espressamente richiamate), delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e nella normativa vigente applicabile, che costituiscono tutti parte integrante e sostanziale del presente capitolato.

Qualsiasi eventuale variazione inerente il trasporto (compreso il semplice cambio di vettore) o il recupero dei rifiuti dovrà essere comunicata con un preavviso di 72 ore rispetto alla data programmata dei prelievi/conferimenti, ed accettata da AVA.

La pianificazione settimanale dei viaggi avverrà previo accordo scritto tra l'Acquirente e l'Ufficio Ricevimento di AVA (mail ricevimento.molveno@altovicentinoambiente.it), di norma secondo il seguente orario:

GIORNO	ORARIO PRELIEVO
Lunedì	07,30–12/13,00 – 17,30
Martedì	07,30–12/13,00 – 17,30
Mercoledì	07,30–12/13,00 – 17,30
Giovedì	07,30–12/13,00 – 17,30
Venerdì	07,30–12/13,00 – 17,30
Sabato	07,30 – 13,00
Domenica	

Potranno essere concesse variazioni di orario su richiesta dell'Acquirente; parimenti, quest'ultimo potrà dover garantire il ritiro in orari diversi da quelli sopra specificati, in concomitanza, in particolare, di festività o scioperi. Eventuali modifiche di orario dovranno, in ogni caso, essere preventivamente comunicate ad AVA.

Il rifiuto sarà reso da AVA caricato sfuso su container scarrabili coperti, working floor o bilici coperti, con caricamento dall'alto.

Presso l'impianto di AVA, per ciascun automezzo adibito al trasporto del rifiuto, saranno verificati il possesso e la validità dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali. Inoltre, per ogni mezzo, saranno determinati, mediante pesa tarata e certificata, tara, peso lordo e, conseguentemente, peso netto del rifiuto caricato che farà fede ai fini della fatturazione. I formulari di identificazione del rifiuto saranno emessi da AVA. Compiuti i descritti adempimenti, saranno riconsegnate al trasportatore due copie del documento di trasporto (formulario) compilato in ogni sua parte, timbrato, sottoscritto e munito di bindello di pesata.

Presso l'impianto di destino, il rifiuto sarà pesato tramite pesa tarata e certificata ed accettato con codice di destinazione R13. A tale scopo, prima della stipula del contratto, l'Acquirente dovrà consegnare ad AVA la documentazione a comprova della conformità del sistema di pesatura alle prescrizioni della direttiva 90/384/CEE con riferimento alla norma EN 45501 e agli adempimenti sulla revisione periodica previsti dalla normativa vigente.

Una copia del formulario di identificazione del rifiuto con il peso accettato a destino dovrà essere trasmessa a cura del trasportatore ad AVA.

Relativamente ai conferimenti dei sovvalli presso l'impianto di termovalorizzazione si precisa che, prima dell'avvio dei conferimenti, l'Acquirente dovrà produrre ad AVA la scheda di caratterizzazione del rifiuto CER 19 12 12 per la valutazione da parte del RT dell'impianto, che avrà validità annuale.

Art. 9 – Obblighi dell'Acquirente

L'Acquirente si obbliga a:

- assicurare il prelievo dei rifiuti presso l'impianto di AVA in Schio (VI) Via Lago di Molveno 23 con minimo 15 (quindici) ritiri settimanali e fino a 4 (quattro) ritiri giornalieri. accettare il rifiuto multimateriale leggera CER 150106 presso l'impianto di destino individuato;
- la determinazione delle percentuali mensili di scarto finalizzati alla definizione dei quantitativi mensili dei sovvalli e dei corrispettivi dovuti saranno determinati attraverso 12

(dodici) campionamenti casuali in contraddittorio presso l'impianto di partenza di AVA (le risultanze verbalizzate di ciascun campionamento saranno rappresentative del mese in corso). Le analisi mensili sono a carico di AVA. Qualora l'analisi mensile fornisse dati del tutto anomali e' fatta salva la possibilità delle parti di richiedere, entro tre giorni, una ulteriore analisi a proprie spese. In quest'ultimo caso i dati di riferimento del mese risulteranno dalla media delle analisi eseguite;

- conferire i sovvalli derivanti dalla selezione presso l'impianto di termovalorizzazione di AVA in Schio (VI) Via Lago di Pusiano 4. Se alla naturale scadenza del contratto, l'Acquirente avesse consegnato ad AVA quantitativi maggiori di sovvallò rispetto a quelli dovuti sarà tenuto a corrispondere a quest'ultima il corrispettivo di smaltimento pari a €/ton. 120,00 oltre IVA di Legge per ogni tonnellata di rifiuto eccedente. In ogni caso, il Responsabile Tecnico dell'impianto di termovalorizzazione di AVA avrà la facoltà di verificare in ogni momento la compatibilità del rifiuto conferito con quanto dichiarato dall'Acquirente nella scheda di caratterizzazione del rifiuto da produrre, unitamente alle relative analisi, fin dal primo conferimento e rinnovata successivamente nei termini di Legge;
- alla consegna, entro il giorno 10 del mese successivo, all'Ufficio Ricevimento di AVA (mail: ricevimento.molveno@altovicentinoambiente.it), di un report mensile contenente i seguenti dati:
 - a) numero conferimenti in ingresso e relativi quantitativi di rifiuto Multimateriale leggera conferiti;
 - c) quantitativi dei sovvalli destinati a smaltimento presso il termovalorizzatore di AVA;
- rendere ad AVA, alla fine di ogni anno, la dichiarazione prevista in allegato C alla DGR 288 dell'11.03.2014 relativa ai rifiuti oggetto del presente Capitolato.

Art. 10 – Corrispettivi

L'Acquirente individuato riconoscerà mensilmente ad AVA il prezzo unitario risultante dall'offerta effettuata in sede di gara per ogni tonnellata di rifiuto *Multimateriale leggera* CER 15.01.06 conferita all'impianto di destino, assumendo convenzionalmente una percentuale di frazioni estranee (F.E.) pari al 23%.

Resta inteso che per ogni punto percentuale migliorativo rispetto alla percentuale del 23%, come certificato mensilmente dalle analisi effettuate c/o AVA, l'Acquirente migliorerà il corrispettivo praticato di Euro 1 (uno); al contrario, per ogni punto percentuale peggiorativo rispetto alla percentuale del 23%, come certificato mensilmente dalle analisi effettuate c/o AVA, l'Acquirente diminuirà il corrispettivo praticato di Euro 1 (uno).

Ai fini commerciali e fiscali farà fede il peso riscontrato in partenza presso l'impianto di AVA. Eventuali significative divergenze tra il peso riscontrato in partenza e il peso verificato a destino dovranno essere tempestivamente comunicate dall'Acquirente ad AVA e verificate in contraddittorio entro i termini previsti per le registrazioni di Legge.

Il prezzo riconosciuto dall'Acquirente ad AVA si intende comprensivo dei trasporti, dei costi di gestione, delle analisi di competenza, delle spese per la sicurezza (ivi comprese quelle di natura interferenziale), e di tutte le lavorazioni o attività necessarie per l'avvio a recupero dei quantitativi stimati.

La liquidazione del corrispettivo da parte dell'Acquirente ad AVA avverrà a mezzo bonifico bancario a 60 giorni d.f.f.m.

In caso di ritardo nei pagamenti, ai sensi del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i., AVA avrà la facoltà di applicare gli interessi moratori di legge, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

Art. 11 – Penalità

In caso d'inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, salvo le ipotesi più gravi, l'Acquirente sarà passibile dell'applicazione delle seguenti penali:

1. per respingimento ingiustificato di ciascun carico presso l'impianto di destino o per mancato prelievo/conferimento di ciascun carico presso gli impianti di AVA : €/cad 400,00 (quattrocento/00);
2. per ritardata trasmissione dell'elenco mensile delle movimentazioni: €/giorno 50,00 (cinquanta/00);
3. per ogni altra violazione degli obblighi stabiliti nel presente capitolato (a seconda della gravità dell'infrazione): da €/cad. 50,00 (cinquanta/00) a €/cad. 200,00 (duecento/00)

AVA procederà alla formale contestazione scritta dell'inadempienza, entro 5 (cinque) giorni lavorativi (sabato incluso) dalla sua rilevazione; l'Acquirente avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi (sabato incluso) dal ricevimento della lettera di contestazione.

Le eventuali memorie giustificative o difensive dell'Acquirente saranno valutate da AVA che, in caso di mancato accoglimento, procederà all'applicazione delle penalità sopra determinate, mediante emissione di apposita fattura da liquidarsi entro 60 giorni d.f.f.m..

AVA si riserva in ogni caso di agire per il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 23, nel caso in cui le inadempienze dell'Acquirente fossero tali da comprometterne l'esecuzione, AVA avrà la facoltà di risolvere il contratto come di seguito previsto, salvo ed impregiudicato il diritto di agire per il risarcimento dei maggiori danni.

Art. 15 – Autorizzazioni al trattamento dei rifiuti di AVA

AVA è autorizzata al trattamento dei rifiuti sulla base dei seguenti titoli autorizzativi:

1. per l'attività di stoccaggio: autorizzazione della Provincia di Vicenza n. 1361 del 17/09/2019 , con scadenza il 31/08/2029;
2. per attività di termovalorizzazione: autorizzazione Decreto Regione Veneto n. 158 del 14/06/2019 - scadenza 14/06/2035;

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Art. 17 – Sicurezza e salute dei lavoratori

L'Acquirente è responsabile dell'organizzazione e della corretta esecuzione del contratto, nel rispetto della vigente normativa in materia ambientale, di sicurezza, di igiene dei luoghi di lavoro, assicurativa e previdenziale.

L'Acquirente dovrà agire per tutte le attività conformemente alle norme del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro" e conseguentemente applicare le misure di prevenzione e protezione stabilite.

Prima della stipula del contratto l'Acquirente e i trasportatori individuati dovranno sottoscrivere con AVA il DUVRI per gli accessi agli impianti, da aggiornare ad ogni cambio di vettore.

Art. 18 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

Nell'esecuzione delle attività che costituiscono l'oggetto del presente capitolato, l'Acquirente si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL corrispondente alla propria

categoria e negli accordi locali integrativi del medesimo per il tempo – anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione - e nella località in cui si svolge il servizio.

L'Acquirente è obbligato, inoltre, al rispetto di tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa prevista per i dipendenti dalla vigente normativa, anche nel caso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla struttura e dalla dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica, sociale.

Art. 19 – Informativa ex D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.

L'Acquirente dichiara di conoscere i contenuti del D. Lgs. 231/2001 "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" e del Codice Etico adottato da AVA e scaricabile dal sito www.altovicentinoambiente.it e si impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare ipotesi di reato di cui al succitato Decreto Legislativo.

L'inosservanza da parte dell'Acquirente di tale impegno è considerata un inadempimento contrattuale ex art. 1453 C.C. e potrà legittimare AVA a risolvere lo stesso con effetto immediato.

Art. 20 – Informativa sulla trattazione dei dati personali ex D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. relativo alla tutela dei dati personali, AVA detiene e verrà in possesso dei dati relativi all'Acquirente in relazione ai rapporti tra le parti. Tali dati sono e verranno trattati, mediante utilizzo di mezzi elettronici automatizzati e /o manualmente, se del caso, a norma di legge, secondo i principi di liceità, correttezza e in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti all'Acquirente.

Art. 21 – Risoluzione Contrattuale

Fatte salve le cause di risoluzione previste dall'ordinamento vigente, AVA potrà procedere alla risoluzione del presente contratto ex art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) allorché si verifichi una delle seguenti ipotesi:

1. frode o grave negligenza dell'Acquirente nell'esecuzione del contratto;
2. grave e ripetuta inottemperanza dell'Acquirente alle prescrizioni di legge o a quelle impartite da AVA per l'esecuzione del contratto;
3. revoca delle autorizzazioni all'esercizio delle attività oggetto di contratto;
4. inadempienza dell'Acquirente agli obblighi contrattuali, contestata per iscritto, con invito a provvedere entro un termine perentorio e senza aver ottenuto risultati soddisfacenti;
5. se l'Acquirente ostacola con la sua condotta il rapido svolgimento dei rapporti contrattuali o presenta ripetute riserve che risultino chiaramente infondate;
6. impossibilità al prelievo dei rifiuti per il successivo conferimento presso l'impianto di destino per più di 48 ore consecutive;
7. ritardo nel pagamento della fattura superiore a 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza della stessa;
8. applicazione di penali, nell'arco di un trimestre, per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale riferito a tale periodo;
9. cessione non autorizzata del contratto;
10. fallimento o amministrazione controllata dell'Acquirente;
11. scioglimento e/o cessazione dell'attività dell'Acquirente;
12. per il mancato avviamento a corretta destinazione delle frazioni riciclabili estratte dal rifiuto Multimateriale leggera e dovuti ai Consorzi della filiera CONAI;
13. nei casi previsti dalla normativa vigente applicabile.

Resta salvo il diritto di AVA a richiedere il risarcimento dei danni.

In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell'Acquirente, AVA procederà all'incameramento dell'intera cauzione definitiva e l'Acquirente sarà tenuto all'integrale risarcimento dei danni, degli eventuali maggiori costi e delle minori entrate derivanti dall'esecuzione d'ufficio, nonché al rimborso di tutte spese derivanti dalla risoluzione stessa.

Art. 23 – Recesso

Si precisa che la durata del contratto di vendita sarà, in ogni caso, condizionata dal mantenimento della titolarità del servizio in capo a AVA e al rilascio delle deleghe da parte dei Comuni gestiti, così come previsto dall'Accordo Quadro; analogamente, qualora i summenzionati Comuni o il Costituendo Consiglio di Bacino, per effetto della normativa vigente o sopravvenuta, opereranno per un gestore diverso da AVA o eserciteranno eventuali prerogative nella individuazione dell'impianto destinatario.

AVA avrà facoltà di recedere dal contratto dandone motivata comunicazione all'Acquirente mediante lettera raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica certificata, con un preavviso di 20 giorni rispetto alla data in cui intende far valere il recesso, senza che l'Acquirente possa vantare alcuna pretesa nemmeno a titolo di indennizzo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, AVA potrà recedere dal contratto in caso di:

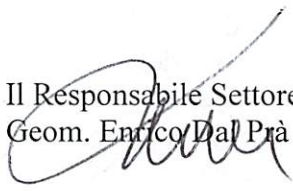
- modifica sostanziale da parte del CONAI (o dei singoli Consorzi di filiera) dei contenuti economici e disciplinari dell'Accordo ANCI-CONAI e relativi Allegati tecnici, della disciplina e della durata dei contratti di piattaforma e di selezione;
- modifiche sopravvenute del quadro normativo di riferimento e di fatto esistente alla data odierna, ovvero di provvedimenti vincolanti con efficacia cogente, non imputabili alle parti, sopravvenuti successivamente alla stipula del contratto, adottati nei confronti dell'una o dell'altra parte, che non consentano più la prosecuzione del rapporto nei termini pattuiti.

In tali circostanze, resta tuttavia fermo l'impegno delle parti a negoziare in buona fede gli eventuali emendamenti al testo del presente Capitolato.

Art. 24 - Controversie e Foro Competente

Per ogni controversia nascente dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del contratto competente a decidere è il tribunale di Vicenza (VI).

Il Responsabile Settore Recupero
Geom. Enrico Dal Prà



Allegati:

Elenco soci di AVA

05.11.2019